

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA "LUGDUCALE"

L'anno duemiladieci il giorno 13 ottobre in Vigevano Via

Si sono riuniti i Signori:

Per costituire tra di loro l'associazione di promozione sociale
"LUGDUCALE" al fine di svolgere, senza finalità di lucro, attività di
carattere sociale, civile e culturale a favore di associati e/o di terzi.
Ritenendo l'informatica, la telematica e la loro libera fruizione
elementi essenziali di sviluppo di una moderna società, l'associazione si
propone di promuovere e diffondere la cultura del software libero
attraverso la conoscenza e l'uso dei sistemi e degli strumenti telematici
ed informatici, così che possano diventare fattori attivi di sviluppo

culturale, economico e artistico nei più vasti strati della società civile.

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata.

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "LUGDUCALE", ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. e della L. 7 dicembre 2000 n. 383 (di seguito denominata Associazione) senza fine di lucro con sede a Vigevano in Via n. ..

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

4. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Art. 2 - Scopo.

1. La Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Non potranno essere distribuiti e/o divisi tra gli associati, anche in modo indiretto, proventi, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Gli associati riconoscono l'informatica, la telematica e la loro libera fruizione elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti, bensì come fattori attivi di sviluppo culturale, economico e artistico. Affinchè tale conoscenza non rimanga "un sapere" di pochi ma diventi nel tempo patrimonio di un sempre maggior numero di individui nella società, l'Associazione, che nasce ed opera come libera aggregazione di cittadini non discriminati in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, alle convinzioni politiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, si propone di promuovere e diffondere la cultura del software libero e di svolgere tutte le attività ritenute necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'educazione dei giovani.

3. L'Associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- favorire la diffusione dei sistemi operativi liberi e open source in generale, in particolare nel mondo della scuola, negli enti pubblici ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile.

- organizzare attività formative e divulgative della disciplina informatica e telematica anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati interessati
- formare, preparare e gestire gruppi di esperti in grado di operare in questo campo;
- promuovere e curare in modo diretto o modo indiretto, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, ricerche notiziari anche con l'uso di tecnologie telematiche nell'ambito dei propri scopi istituzionali atti a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
- organizzare corsi e/o attività culturali volte all'aggiornamento permanente degli associati o di terzi
- promuovere seminari, studi, congressi, istituire borse di studio ed indire premi
- sviluppare l'utilizzo di reti telematiche (anche geografiche);
- utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche attraverso ogni genere di collaborazioni;
- organizzare e partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi sia come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati, di

singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali o realtà istituzionale che lo richiedesse;

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazioni ad altre associazioni società od enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

5. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 3 - Durata.

1. La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
- da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative)

- da ogni altro contributo ,compresi donazioni,lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci ,non soci,enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione
- da contributi di organismi internazionali
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni

3. I proventi delle attività,gli utili e gli avanzi di gestione,nonché fondi,riserve o capitale non verranno distribuiti,neanche in modo indiretto,durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo,capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Art. 5 - Soci

1.Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e intendono partecipare alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa con il versamento delle quote sociali previste e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale civile.

2.Per essere ammesso in qualità di socio il richiedente deve inoltrare domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

3. Potranno inoltre essere ammessi a far parte dell'associazione nella categoria SOCI ONORARI coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti per i loro meriti personali e professionali, per le loro conoscenze e la loro volontà di partecipare alle attività dell'Associazione potranno contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Essi pur avendo diritto di voto, non saranno tenuti al pagamento della quota annuale.

Per l'ammissione a Socio Onorario è necessario il parere favorevole della maggioranza dei costituenti il Consiglio Direttivo

4. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e regolamentarie nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

6. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità .

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso all'Assemblea Generale.

7. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

8. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 6 - Organi sociali.

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Segretario tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite è ammesso il solo rimborso delle spese documentate

Art. 7 - Assemblea.

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti: fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

4. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 8 - Convocazione, validità e deliberazioni dell'assemblea.

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati, nei quali gli intervenuti possano affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea ordinaria dei soci delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni tre anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

7. L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statutarie è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

8. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo e il Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo, esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci.

2. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

4. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni. Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

6. Se, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

7. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a. deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
- b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario;
- c. decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- d. decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

- e. decisioni inerenti la direzione e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- f. redazione annuale e presentazione in Assemblea, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- g. presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h. fissazione delle quote sociali;
- i. facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l. redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- m. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- n. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 11 - Il Presidente

- 1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. E' eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere.

2. Il Presidente non può ricoprire la medesima carica in altre associazioni.

3. Dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 12 - Il Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario tesoriere redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e provvedendo al materiale pagamento.

2. Il Segretario tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti dell'esercizio, delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Qualora le funzioni di segretario e tesoriere siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

4. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13- Collegio dei probiviri

1. L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di probiviri, in numero massimo di tre che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

Art. 14 - Collegio dei revisori

1. L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il collegio dei revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e

alla normativa vigente I controlli sono trascritti su apposito libro Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto .

2. Il compenso ai membri del Collegio dei revisori, se esterni alla associazione è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 15 - Anno sociale

1. L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'esercizio 2010 si chiuderà... .. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Art. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di prima iscrizione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali, dai contributi di enti, associazioni e privati, da liberalità e da lasciti e donazioni pervenuti a qualsiasi titolo in conformità con leggi e norme applicabili alle Associazioni di promozione sociale.

2. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 17 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la presenza in prima e seconda convocazione di almeno i tre quarti degli Associati e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. L'Assemblea nominerà anche i liquidatori.

2. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni operanti in identico od analogo settore

Art. 18 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme e i principi del codice Civile facendo espresso rimando alle vigenti norme di legge in materia di associazionismo di promozione sociale senza finalità di lucro

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data

Il Presidente dell'Assemblea

(firma)

.....

Il Segretario dell'Assemblea

(firma)

.....

Seguono le firme dei soci presenti: